

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle
tasse sulle concessioni governative

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa vigente in materia di concessioni governative e di relativi rimborsi prevede che il cittadino, nel richiedere la emanazione di un atto amministrativo, all'atto della presentazione della domanda deve dimostrare l'avvenuto assolvimento del tributo e ciò, quindi, prima che la pubblica amministrazione esamini la legittimità dell'atto da rilasciare.

È chiaro che l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, determina la presentazione di domande di restituzione d'indebito tante volte quante, per una qualsiasi ragione, l'autorizzazione o la concessione non è stata rilasciata.

È evidente che ciò comporta un aggravio di lavoro non solo alle intendenze di finanza territorialmente competenti a ricevere le istanze, ma particolarmente all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, presso il quale, per una certa semplificazione dovuta alla meccanizzazione del servizio, è accentrata la ri-

scossione del tributo. Detto ufficio, dovendo corrispondere con tutte le intendenze di finanza, è appesantito da un forte arretrato. Va precisato che le intendenze di finanza possono dare corso ai rimborsi, che vengono richiesti, solo se l'ufficio romano di cui sopra abbia prima provveduto a comunicare i dati certi, relativi agli effettuati versamenti ed alla dichiarazione di « presa nota » della restituzione dell'indebito.

Appare molto chiaro come gli effetti di tale sistematica si ripercuotano sia sul contribuente, che deve attendere per mesi e mesi il soddisfacimento di un diritto, sia sull'amministrazione che deve impegnare personale e mezzi in un lavoro defatigante ed improduttivo.

La nota Commissione di studio per la riforma delle procedure e delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione finanziaria, nel 1977, nell'affrontare tra gli altri anche questo problema, ha ritenuto necessaria la modifica al citato decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 641.

Il disegno di legge, che mi permetto sottoporre all'attenzione benevola degli onorevoli senatori, si prefigge di eliminare gli inconvenienti lamentati spostando il presupposto del tributo dalla emanazione alla consegna del provvedimento amministrativo richiesto.

La nuova formulazione dell'articolo 13 relativo a « decadenze e rimborsi » rende più snella la procedura per i rimborsi che dovessero continuare eventualmente a rendersi necessari per meri errori materiali.

Il procedimento, previsto dalla modifica che si propone, introduce la possibilità per

il contribuente di ottenere il rimborso documentando la relativa domanda, a seconda dei casi, con l'originale ricevuta di pagamento, nei casi di versamento dell'imposta effettuato in qualunque ufficio del registro (ipotesi di ordinanza intendentizia che commini anche una penalità), oppure con l'originale ricevuta e attestazione per i versamenti effettuati in conto corrente.

Viene così esclusa ogni possibilità di equipollente e, come ulteriore semplificazione, viene eliminata la esigenza di richiedere all'ufficio del registro competente l'annotazione dell'avvenuta emanazione del decreto di rimborso sul documento di introito.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le integrazioni e modifiche di cui alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« La tassa di rilascio è dovuta per la consegna dell'atto. La consegna non può essere effettuata, se l'interessato non ha già corrisposto la tassa di rilascio ».

Nel secondo comma dell'articolo 9 la parola « emetta » è sostituita con la parola « consegna ».

Art. 3.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione della tassa erroneamente pagata entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento.

Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

La domanda di rimborso, da presentarsi all'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente a rilasciare l'atto, deve essere corredata, a pena di

inammissibilità, dell'originale ricevuta di pagamento ed anche della relativa attestazione, in caso di versamento in conto corrente postale.

Nel caso di domanda di rimborso parziale deve essere allegata alla stessa solo l'originale ricevuta di versamento.

L'intendenza di finanza è esonerata da ogni adempimento inerente alla annotazione del rimborso sul documento di introito ».